

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Nomina di Commissioni — Omaggi — Relazione sopra i progetti di legge: per una imposta sull'industria e commercio, professioni ed arti liberali; per l'esercizio della caccia; per la costruzione di una rete di strade nella provincia di Nizza; per la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo; per un mutuo alla città di Torino — Presentazione dei progetti di legge: pel traslocamento dell'uffizio dell'insinuazione da Tortoli a Lanusei; per l'approvazione della convenzione Deferrari, relativa alla concessione d'acqua del fiume Tanaro; per l'affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale; per lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Cagliari; per l'affittamento delle acque demaniali derivate dalla Dora Baltea ad una associazione di utenti della provincia di Vercelli; finalmente per l'approvazione di una spesa straordinaria per l'adattamento di locali ad uso dell'amministrazione centrale, ed alienazione di un palazzo — Seguito della discussione sul progetto di legge intorno alle società anonime ed associazioni mutue — Dubbi del senatore Sauli chiariti dal relatore De Margherita — Parlano contro il progetto i senatori Cotta e Giulio, e a sostegno del medesimo il relatore ed il ministro delle finanze — Interpellanza del senatore Sclopis — Risposte del relatore e del ministro delle finanze, dei senatori Giulio e De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1° al 28 e del progetto — Presentazione dei progetti di legge: provvedimenti per l'escavazione dei porti dello Stato; autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova di contrarre un mutuo; vincolazione dei bilanci avvenire della divisione di Vercelli per spese di pubblica istruzione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di alcune petizioni recentemente giunte al Senato.

QUARELLI, segretario, legge:

864. Il Consiglio comunale di Polonghera, provincia di Saluzzo, domanda che venga sospesa la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo sino a che sia ultimato lo studio di quella delle provincie di Pinerolo e Saluzzo.

865. Il Consiglio comunale di Faule, provincia di Saluzzo, identica alla precedente.

866. Il sindaco di Ventimiglia domanda che i comuni della valle del Nervio siano ammessi a partecipare del sussidio stradale che si sta per deliberare a favore della provincia di Nizza.

867. Il municipio di Pinerolo ricorre al Senato con preghiera che voglia daro senza ritardo la sua sanzione al progetto di legge per la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo.

868. Undici membri del Consiglio provinciale di Pinerolo, identica alla precedente.

869. I sindaci dei comuni di Cumiana, Frossasco e Roletto, provincia di Pinerolo, identica alla precedente.

870. Giacomo Motta di Cuornè presenta alcune osservazioni sul progetto di Codice di procedura civile per l'ammessione dei procuratori presso le giudicature di mandamento e per l'intervento della parte interessata o del suo procuratore nell'esecuzione mobiliaria.

871. Il Consiglio comunale di Revello, provincia di Saluzzo, domanda che sia sospesa la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo.

872. Giacinto Decaroli (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

873. Il Consiglio comunale di Verzuolo, provincia di Saluzzo, ricorre al Senato perchè voglia sospendere il suo voto alla legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo.

874. Il Consiglio comunale di Scalenghe, provincia di Pinerolo, identica alla precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sottopongo al voto del Senato la domanda di un congedo del senatore Francesco Ricci.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del senatore Francesco Ricci, colla quale chiede per motivi speciali un congedo di un mese, che il Senato accorda.

PRESIDENTE. In conformità del voto emesso nell'ultima tornata del Senato, gli uffizi hanno proceduto all'elezione per squittinio di lista di sette senatori incaricati di esaminare le due leggi riguardanti una il progetto di legge sul Codice di procedura civile, e l'altra il progetto per la tariffa degli atti giudiziari.

Il risultato dello squittinio è stato il seguente:

De Margherita, con voti 36 — Sclopis, 35 — Cristiani, 33 — Siccardi, 29 — Fraschini, 28 — Stara, 22 — Coller, 20.

Debbo anche render conto che nell'esaminare le modificazioni proposte per la tariffa doganale, tre uffizi stabilirono di rimandarla alla Commissione di finanze e due altri nominarono particolari relatori.

In tale stato di cose io credo che la pluralità degli uffizi essendosi pronunziata per commettere l'esame di queste modificazioni alla Commissione di finanze che già aveva esaminata la precedente legge, convenga di trasmettere il relativo progetto di legge alla stessa Commissione.

Se non vi ha osservazione in contrario, io debbo credere che il Senato approva questa mia proposizione.

Debbo dar contezza alla Camera dell'omaggio fattole dal signor Luigi Lasagno di una quantità di copie di una sua Memoria *Sul modo di coltivazione e fabbricazione del ferro*, e così pure dell'invio fatto dal signor ministro delle finanze di 90 esemplari del progetto governativo e capitolato per l'associazione generale di irrigazione all'ovest della Sesia.

RELAZIONE SOPRA VARI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Sul banco della Presidenza si sono depositi i rapporti sui seguenti progetti di legge :

Primo, sull'imposta dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali. Relatore senatore Giulio. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1386.)

Questo rapporto è già stato stamane distribuito ai signori senatori ; io propongo quindi che la Camera voglia occuparsene nella seduta prossima di mercoledì.

Se non vi ha osservazione in contrario, quest'ordine del giorno per mercoledì s'intende approvato.

(Il Senato acconsente.)

Il secondo rapporto riflette l'esercizio della caccia. Relatore senatore Cataldi. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1738.)

Il terzo, la costruzione di una rete di strade nella provincia di Nizza. Relatore senatore Bernondi. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1749.)

Il quarto, la costruzione della ferrovia tra Torino e Pinerolo. Relatore senatore Regis. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1872.)

Il quinto infine, un mutuo alla città di Torino. Relatore senatore De Margherita. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1842.)

SAULI. A me pare che della legge per la ferrovia di Pinerolo e di quella pel mutuo alla città di Torino si potrebbero leggere le relazioni e poscia metterle in discussione dentro oggi, per non indugiare troppo e portare incagli.

PRESIDENTE. Si propone di passare, sempre che vi rimanga tempo, dopo esaurito l'ordine del giorno di quest'oggi alla discussione delle due leggi testè accennate dal senatore Sauli.

Chi approva, sorga.

(Il Senato acconsente.)

PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ha l'onore di presentare al Senato vari progetti di legge :

Il primo per il traslocamento dell'ufficio d'inasinuazione da Tortoli a Lanusei. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1904.)

Il secondo per approvare la convenzione Beferrari relativa

alla concessione d'acqua del fiume Tanaro. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1857.)

Il terzo per l'affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1817.)

Il quarto per lo stabilimento di una banca di sconto e circolazione in Cagliari. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1817.)

Il quinto per la concessione in affitto delle acque demaniali derivanti dalla Dora Baltea ad una associazione di utenti della provincia di Verceili. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1837.)

Il sesto finalmente per l'approvazione di una spesa straordinaria per l'adattamento di locali ad uso dell'amministrazione centrale ed alienazione di un palazzo. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1876.)

Nel presentare al Senato queste leggi, debbo pregarlo a volersene occupare prima del termine di questa Sessione, mentre si riferiscono a materie che non ammettono dilazione.

Se la legge relativa alla Banca non venisse in discussione, sospenderebbe i progetti di ordinamento della contabilità dello Stato.

Se quella relativa alla concessione dell'acqua del Tanaro non fosse discussa, porrebbe il demanio in una condizione difficilissima, perchè non saprebbe se deve sospendere, oppure proseguire la lite che verte da tanti anni coi proprietari dei molini di Felizzano ; così pure la legge relativa all'affittamento dell'acqua dei canali della Dora Baltea a favore di un consorzio di utenti vuol essere discussa in questa sessione, giacchè scadendo l'affittamento antico con tutto l'anno, è necessario di sapere fin d'ora se il demanio potrà concedere lo affittamento a quegli utenti o se deve preparare un nuovo contratto di locazione.

Finalmente il progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per l'adattamento dei locali affine di collocare una parte della nuova amministrazione centrale, non che il Ministero dei lavori pubblici e gli archivi della guerra vuol essere del pari discusso, se si desidera che le amministrazioni centrali si trovino riunite in adatti locali pel primo dell'anno, epoca nella quale la nuova legge dovrà esser messa in vigore.

Quantunque la mia domanda abbia un poco dell'indiscreto, pure prego il Senato a volere occuparsi di questi sei progetti di legge prima che venga chiusa la presente sessione.

PRESIDENTE. Io do atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi sei progetti di legge e provo ad un tempo la deliberazione della Camera sull'urgenza pei medesimi chiesta e ragionata.

Chi approva l'urgenza chiesta, voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE ASSOCIAZIONI MUTUE E SOCIETÀ ANONIME.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge modificato nell'altra parte del Parlamento sulle società anonime ed associazioni mutue.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SAULI. Il Senato rammenta per avventura come io abbia opinato la prima volta che questa legge venne presentata alle sue discussioni. Ho emesso un voto che meglio spiegato da

altri miei più dotti e più facondi colleghi, fu definitivamente abbracciato.

Parmi che le mutazioni subite da questa legge conducano ad un principio opposto a quello che fu sancito da noi. È questo un dubbio assai grave, perchè credo di avervi tutti consenzienti nella brama che nutrisco di serbarmi costante nelle mie opinioni.

Ora la relazione fatta dall'ufficio centrale lasciando sussistere un tal dubbio nell'animo mio, spero mi sia permesso di rivolgermi all'ufficio centrale medesimo affinchè divenga certezza o sia sciolto.

Desidero sapere:

1° Se l'obbligare le società mutue, costituite all'estero, ad investire in fondi pubblici dello Stato tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato, non equivalga all'abolizione delle medesime società in questi Stati.

Se questa abolizione non sia in aperta contraddizione cogli atti governativi, mercè dei quali ne fu permessa l'introduzione.

2° Se non sia per conseguenza sommamente nociva a tali società, agli stessi associati ed ai nostri concittadini che intendessero di associarvisi.

3° Se non tenda in ultima analisi a sereditare il nostro debito pubblico.

4° Se un tale obbligo non sia diametralmente opposto alle dottrine del libero scambio che ebbe valenti fautori presso di noi.

5° Osservo che un tale obbligo prescritto dal secondo paragrafo dell'articolo 2 della legge quale ora ci viene proposta e che concerne esclusivamente le società mutue costituite all'estero, non si estende alle società anonime o mutue che non contemplano nell'articolo 1 della legge, il quale vuole che sieno autorizzate dal Governo nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. Il disposto della legge è per conseguenza più largo per le società mutue che si costituiranno nell'interno del paese che non per quelle costituite all'estero. Ma la cosa essendo in questi termini, non è dessa in opposizione ad una delle principali condizioni del trattato di commercio e di navigazione concluso in Torino il 5 novembre 1850 colla repubblica francese e sancito colla legge del 6 febbraio 1851, condizione che dice così:

« Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats seront communs à ceux de l'autre. »

Aspetto le spiegazioni che saranno date intorno a questi dubbi per determinare la natura del mio voto.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale si accinge a rispondere alle difficoltà eccitatesi intorno al progetto di legge per la cui ammissione esso pensò dover dare il suo avviso. Il signor proponente crede che colle disposizioni della proposta legge venga a farsi torto alle società straniere le quali operino nello Stato e segnatamente a quelle le quali facciano speculazioni sull'assicurazione della vita.

L'ufficio centrale protesta che non avrebbe aderito all'ammissione della presente legge dove realmente con essa si facesse anche il minimo torto alle compagnie straniere e tanto meno se si deteriorasse la condizione di quelle fra le società estere le quali fossero già approvate nello Stato.

Molto meno poi ancora l'ufficio centrale avrebbe prestato il suo assenso alla legge quale venne votata dall'altro ramo del Parlamento quando in vigore della medesima si violassero

le disposizioni di un patto intervenuto tra il nostro Stato e l'impero francese.

Tutto l'effetto invece che dovrà produrre la legge quale venne al Senato proposta sarà di pareggiare interamente la condizione delle società straniere a quella delle società nazionali.

Cominciando a parlare di queste ultime, certo che quando il Governo creda che una società d'assicurazione sulla vita non guarentisca a sufficienza l'interesse degli assicurati, a meno che i premi dati dagli assicurati medesimi in ricompensa dell'assicurazione e del beneficio che lor ne risulta, non fossero collocati su fondi pubblici, certo, dico, che non si ammetterebbe quest'impiego in rendite pubbliche di altri Stati, ma si vorrebbe che si facesse in rendite pubbliche del nostro Stato. Cosa si fa per le società estere?

Non altro si prescrive fuorchè quest'impiego in rendite pubbliche dello Stato, che è quanto dire, si fa presso noi lo stesso che si è fatto in Francia. La società francese che esercita presso di noi, e che è principalmente contemplata, ogni qualvolta si parla della legge attuale, porta ne' suoi statuti l'obbligo d'impiegare in fondi pubblici di Francia le somme che riceve dagli assicurati. Se il Governo francese volle questa condizione negli statuti della compagnia, certo credette con essa di provvedere alla sicurezza, alla guarentigia de' suoi nazionali; forse stimò ancora di fare qualche vantaggio al credito pubblico della Francia.

Or bene, se così la pensò il Governo francese rispetto alle compagnie colà stabilite, e perchè noi, ammettendo questi stranieri ad esercitare la loro industria, a fare le loro speculazioni sull'assicurazione della vita nel nostro Stato, non imponremo loro le medesime condizioni?

Se il Governo francese volle che l'impiego si facesse in fondi francesi per tutelare i suoi nazionali, per fare forse qualche favore a quel debito pubblico, certo noi possiamo egualmente stimare che sia conveniente per la tutela dei nostri cittadini che l'impiego si faccia in rendite pubbliche di questo Stato, sia per cautelare gli assicurati, sia per dare forse noi pure qualche favore, se così riesce, al nostro credito pubblico.

Noi non facciamo adunque alcun torto agli esteri quando diciamo loro: se volete operare nel nostro Stato adattatevi a quella legge alla quale debbono necessariamente soggiacere i nazionali.

L'articolo 2 del progetto di legge di cui si tratta non obbliga soltanto le società estere a fare l'impiego in carte del debito pubblico dei fondi ricevuti dagli assicurati, ma obbliga tutte indistintamente le società continarie.

Ecco ciò che in esso si dice:

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia tontine, che sui loro statuti avessero l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati in fondi pubblici dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato; ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Dunque non c'è, a termini della disposizione di quest'articolo, la menoma differenza tra i nazionali e gli esteri.

Quanto ai nazionali egli è certo che se il Governo crede, nell'approvare i loro statuti, di obbligarli a fare l'impiego in fondi pubblici dello Stato, ha la facoltà di farlo, ha pienissima libertà di usare di questo diritto; quanto agli esteri che vogliono venir a fare le loro operazioni tra noi, lo Stato il quale deve guarentire i propri cittadini quando essi contraggono, massime con società estere, è in diritto, anzi in obbligo di

stabilire tutte quelle precauzioni le quali tendono a viemmeglio raggiungere un tale scopo.

Con quanto son venuto dicendo parmi pure d'aver a sufficienza risposto all'obbiezione tolta dal trattato intervenuto tra la Francia e gli Stati Sardi, imperocchè altro non si prescrive in esso, se non se un'uguaglianza di trattamento tra i Francesi ed i Sardi.

Questa parità di condizioni è stabilita dal progetto: non si aggravano per esso gli esteri con un peso che non sia egualmente sopportato dai nostri; in conseguenza non possono i medesimi giustamente invocare a loro favore il disposto di quel trattato, non potendo gli esteri avere fra di noi più di quello che abbiano i nazionali anche a termini della lettera del trattato medesimo.

Ora se gli esteri non fossero obbligati a versare nelle rendite pubbliche dello Stato i fondi che ricevono dagli assicurati nazionali si troverebbero essi in condizione migliore dei nostrali, cioè non avrebbero quell'aggravio che i nostrali hanno. Se le leggi generali persuadono di ammettere ad egual condizione all'esercizio dei diritti civili gli esteri come i rognicoli, esse non vogliono certamente che gli esteri sieno avvantaggiati a scapito dei nazionali. Ora essi sarebbero avvantaggiati quando avessero facoltà d'impiegare le somme ricevute dove meglio lor piace, senza esser tenuti ad impiegarle in rendite pubbliche siccome sono tenuti i nostrali.

Io credo la conseguenza che sia vendicata la legge dal rimprovero che le si muove di voler avvantaggiati i nazionali rispetto agli stranieri. Deteriorare la condizione di questi e migliorare quella dei primi non è stato il divisamento dell'ufficio centrale, nè crediamo che tale sia quello nè del Ministero che propone la legge, nè dell'altro ramo del Parlamento che la adottò.

Si riserva l'ufficio centrale, ove sorgano altre obbiezioni, il risolverle.

SAULI. Allora io non ho ben inteso la legge. Parmi però che quanto riguarda le società mutue da stabilirsi nello Stato è contemplato dall'articolo 1 e che l'articolo 2 parla semplicemente delle società mutue costituite all'estero. . .

DE MARGHERITA, relatore. Non vi è distinzione fra gli esteri ed i nazionali dei quali si parla nell'alinea dell'articolo 2, e la ragione si è che le assicurazioni sulla vita esigevano dal legislatore maggior vigilanza perchè gli interessi degli assicurati non fossero compromessi. Perciò si volle che tanto gli esteri quanto i nazionali sieno obbligati ad impiegar le prime ricevute nel modo indicato a guarentigia degli assicurati.

SAULI. Questo secondo alinea è una cosa separata dall'articolo 5.

Il dire poi che i nazionali e gli esteri sono parificati è al di là dal vero, in quanto che le società all'estero essendo già obbligate d'investire i premi ricevuti nei fondi proprii del loro paese, non conformandosi a questa condizione per subire quella imposta loro dal nostro Stato non possono sussistere.

Si allega l'esempio della Francia. Ma esso parmi non regga, imperocchè per le società mutue che operano in Francia e che sono costituite in paese estero, in caso simile, quest'obbligazione credo che non esista.

Per conseguenza non imponendo quest'obbligo per via di legge, potrà esserlo per via di decreto reale, il quale si conformi e metta queste condizioni nell'approvazione di nuove società che vogliansi stabilire nello Stato.

L'ufficio centrale ed il dottissimo relatore m'insegnano quanto divario passi tra la legge che richiede il consenso del

Parlamento ed un decreto reale, il quale è fatto per autorità del solo potere esecutivo e può revocarsi a suo piacimento. Una società estera la quale ha già nel suo Stato l'obbligo di investire i premi nel debito pubblico di esso, si trova in una condizione inferiore a quella delle nostre, perocchè le nostre siano esse già stabilite o siano nuove, oppure non siano ancora obbligate da uno statuto anteriore, hanno facoltà di fare ciò che loro talenta.

Laddove le società estere che hanno quest'obbligazione imposta dagli statuti proprii, non possono più in verun modo conservarsi in questi Stati, egli è perciò che le trovo in condizione peggiore.

DE MARGHERITA, relatore. L'onorevole proproponente patrocinando la causa delle società estere onde non siano esse pregiudicate in confronto delle nazionali, dice che la società estera avendo nei propri statuti approvati dal suo Governo la necessità di impiegare i fondi ricevuti in rendite del debito pubblico, non può subire una legge diversa, e in conseguenza tanto varrebbe imporre l'obbligazione dell'investitura nei nostri fondi pubblici, quanto l'abolirla affatto dallo Stato.

Io comincio ad osservare che non è detto ancora, nè si può stabilire che questa società estera la quale voglia estendere le sue operazioni in diversi Stati, non possa ottenere la modificazione de' suoi statuti per quanto riflette le persone colle quali contratta in uno Stato diverso.

Soggiungerei ancora che quest'obbligazione imposta alla società estera d'impiegare in fondi pubblici le somme ricevute dagli assicurati, deve essere necessariamente intesa entro la periferia del proprio Stato; chi vuole che le società che operano nel suo Stato debbano subire una tal legge, non può volere che questa legge sia egualmente osservata quando la società prende ad operare in uno Stato straniero; altrimenti si lederebbe l'autonomia di questo nuovo Stato in cui la società estera vuole operare, obbligandolo, voglia o non voglia, a subire la legge imposta da un Governo estero.

Perchè, per esempio, una società francese ha nei suoi statuti l'obbligo d'investire nei fondi francesi le somme ricevute dai suoi assicurati, questo vorrà egli dire che venendo quella società francese ad operare nello Stato Sardo, non debba sottomettersi alle leggi sarde? E se queste leggi vogliono che l'impiego del premio di assicurazione si faccia in fondi del proprio Stato, perchè ciò crede conveniente alla garanzia, alla sicurezza dell'assicurato, con quale diritto si potrà impedire questo Stato, in cui la società estera prende ad eseguire le sue operazioni, d'imporre alla società quella legge che più gli piaccia?

Mi si oppone: togliersi così il beneficio della concorrenza. No! perchè la concorrenza per quanto degna di favore, non è legittima se toglie al Governo il diritto di vegliare sugli interessi, sulla sicurezza dei proprii cittadini. Non è da facersi che va attorno ed è in voga un'opinione, la quale vorrebbe quel gran lasciar fare, ed appunto di travalicare la propria autorità il Governo che si ingerisce nei privati interessi.

L'ufficio centrale ammise nella sua prima relazione che non deve troppo facilmente il Governo prendere ingerenza negli interessi privati; che ciascuno può liberamente disporre delle proprie cose, non che dell'impiego dei proprii capitali, come meglio gli torna, ma questa dottrina ha pure i suoi limiti. Essa non toglie che il Governo, quando l'interesse dei sudditi lo esige, quando la loro sicurezza lo vuole, possa intervenire; e non solamente il possa, ma il debba.

Questa opinione è diretta contro i legislatori, quasi fosse invenzione di essi l'autorizzazione governativa delle società

anonime. Noi legislatori riconosciamo la facoltà nel padrone di disporre delle cose sue, ma non disconosciamo tuttavia che il Governo può limitare questo diritto, non che il dominio e la disposizione delle cose, con legge. Dunque, quando si tratta di speculazioni nelle quali può essere altamente compromesso l'interesse dei privati, il Governo, come dissi, non solo può, ma deve vegliare a quell'interesse.

Nello stesso modo pertanto che i Governi esteri vengono in soccorso di quelli che contrattano colle società anonime e prescrivono anche talvolta che le somme ricevute debbano essere impiegate in fondi pubblici dello Stato, così può l'autorità del nostro Governo stabilire che le società estere le quali vogliono venire a fare osservazioni fra noi debbano sottomettersi alle nostre leggi e non possano imporci le leggi straniere. Questi sono principii generali da tutti conosciuti che non possono essere contestati. Il Governo non fece altro, nel caso attuale, se non se vegliare all'interesse dei nostri cittadini, egli usò un diritto che gli apparteneva, e che se egli avesse abbandonato, potrebbe farlo soggetto a rimproveri giustissimi.

Io credo pertanto che quand'anche la conseguenza di questa legge facesse sì che una società estera non potesse più continuare le sue operazioni nello Stato e cessasse per questa ragione la concorrenza, io credo, dico, che questa legge dovrebbe riputarsi giusta, legittima, perchè la concorrenza vuol essere ammessa, ma sotto condizioni pari sia per i sudditi, sia per gli esteri. Quando gli esteri si trovassero vantaggiati e in migliori condizioni che i nazionali, la legge sarebbe ingiusta, la concorrenza cesserebbe di essere utile, essa diventerebbe nociva.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Colla.

COTTA. Non posso lasciar passare quanto è venuto dicendo il dotto relatore, mio amico, per cui professo sinceramente tutta la stima e tutta la considerazione che si merita per i suoi lumi.

Io credo che abbia preso due abbagli ben essenziali: il primo è il credere che si possa estendere a tutte le società l'inciso dell'articolo 2.

Secondo tutte le massime assentite dai legislatori, l'inciso di un articolo non può riferirsi all'articolo precedente: non deve riferirsi che all'espressione generale che intitola l'articolo.

L'articolo 2 dice:

« Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita, » ecc.

Dunque l'inciso non può riferirsi ad altro che alle associazioni estere in commandita, ecc. Riportandosi così, mancherebbe adunque la base su cui è fondato tutto l'edificio del suo argomento.

Egli ha detto che l'ufficio centrale non ha voluto portare verun incaglio alle associazioni estere che venissero a introdursi nel nostro paese; che non ha mai voluto menomare alla posizione delle società estere i privilegi di cui godessero le società del paese, riportando naturalmente le disposizioni dell'inciso dell'articolo 2 alle associazioni mutue in generale, tanto estere che nazionali.

Ora io ripeto che il principio di tutte le leggi è che un inciso non si riporta che all'espressione che intavola l'articolo.

L'articolo parla delle società costituite all'estero, dunque la disposizione dell'inciso non può riferirsi che alle società estere; riportandosi alle società estere cessa l'obbligo di investire in fondi nazionali alle società nazionali: dunque non è più parità di trattamento.

Di più: rapportandosi solamente all'estero, ne emerge-

rebbe l'assurdo che chi è già obbligato ad impiegare il fondo che ritira in fondi esteri, sarebbe pure obbligato ad impiegarlo in fondi nazionali, onde non potendosi di un solo capitale fare due impieghi, ne conseguirebbe che le società estere dovrebbero cessare ogni sorta di operazione nel nostro paese.

Il secondo errore nel quale credo abbia incorso l'illustre relatore è quello di sostenere che l'estero non ha diritto di controllare le operazioni che si fanno nel nostro paese, perchè questo distruggerebbe l'autonomia degli Stati e la facoltà che ognuno ha di regolare le proprie cose, avendo ogni Stato il debito di tutelare gli interessi de' suoi sudditi, ecc.

Io rispondo che se un francese venisse a stabilire una società in Piemonte, egli è fuor d'ogni dubbio che questa società deve essere sottomessa a tutte le regole del paese; ma quando si tratta di permettere ad una società estera che venga ad operare tra noi, naturalmente deve domandare l'autorizzazione; il Governo nell'accordargliela e nell'ammetterla i suoi statuti può dire: c'è una garanzia speciale per i miei sudditi.

Ma gli impegni si prendono colla società che è all'estero, non si prendono qui nel paese; dunque il Governo estero il quale ha già approvato quei dati statuti, tutelò con questa stessa approvazione tutti quelli i quali contraggono colla società.

Il Governo estero ha dovuto pensare che tutte le società di lontine, ossia assicurazioni sulla vita dell'uomo, suppongono il pagamento di una rata annuale, per prendere poi ad un dato tempo, se la persona vive, quel corrispettivo che è accordato dall'associazione.

Dunque queste compagnie, ove non fossero soggette a certe regole che assicurino l'impiego di quelle somme che ritraggono, potrebbe avvenire che gli assicurati, dopo avere sborsati danari per 7, 8, 10 anni, ecc., al tempo in cui credono poter prendere un capitale, corressero il rischio invece di prendere nulla.

E siccome questo pericolo peserebbe non solo sugli assicurati di un paese straniero, ma eziandio su quelli dello stesso paese dove è costituita la società, così ogni Governo permette che si costituisca una tale società, assicurandosi però che guarentiti siano gli interessi di tutti gli assicurati.

Ogni Governo poi concede che queste società possano operare all'estero, perchè possano far prosperare lo stabilimento, e ciò tanto più quando si tratta di assicurazioni sulla vita dell'uomo, le quali non possono prosperare salvo con una grande estensione di assicurati per poter accumulare tutte le accidentalità delle mortalità. E infatti vi sono società francesi le quali hanno relazioni molto estese nella Spagna, nell'Inghilterra, nell'Italia, nel Belgio, nell'Olanda ed in altri paesi ancora.

Da tutte queste cose emerge che in uno Stato o nell'altro vengono a prodursi queste accidentalità che permettono di ridurre i premi a un dato limite, locchè forma la fortuna degli associati.

Se dunque queste tontine domandano una grande estensione di operazioni, il Governo che deve proteggere la fondazione di tali società nel paese, ha dovere di tutelare altresì non i suoi sudditi soltanto, ma coloro che contraggono colle case che si fondano nel paese; conseguentemente può obbligare ad investire tutti i fondi che queste casse ritraggono non solamente dai nazionali, ma da tutti gli altri assicurati indistintamente.

Avendo quest'obbligazione, come mai questa cassa potrà continuare le sue operazioni, se noi l'assoggettiamo ad inve-

stire i suoi fondi in fondi del paese? Ciò sarebbe un voler fare due impieghi di un capitale solo.

Non esiste perciò la parità che il signor relatore vuole stabilire, dicendo che essendosi in Francia posto l'obbligo a tali casse d'impiegare tutti i capitali in fondi nazionali, ne veniva per conseguenza che noi non facevamo che la stessa cosa obbligando tali società ad impiegare i loro capitali in fondi nazionali.

Ma se in Piemonte si stabilisse una società di tontine, egli è certo che il Governo l'obbligherebbe ad impiegare i fondi che ritrarrebbe non solo da noi, ma anche dalla Francia in fondi nazionali; noi, obbligando i Francesi a venir ad impiegare in fondi nazionali i loro capitali, facciamo ben altra cosa di quanto si è operato in Francia. Questa non ha obbligato gli altri, un piemontese, per esempio, che estendesse le sue operazioni in Francia, ad impiegare in fondi francesi i suoi capitali, ma ha obbligato chi contratta colle sue compagnie ad impiegare in fondi francesi; e però, ripeto, non vi è parità.

Io credo che questi sono gli abbagli in cui è caduto il relatore e penso che non vi sia risposta a dare alle osservazioni che ho fatte.

DE MARGHERITA, relatore. Su due punti versarono essenzialmente le osservazioni sottoposte alla saviezza del Senato dall'onorevole preopinante.

L'uno di questi riguarda il preteso abbaglio preso nella interpretazione dell'inciso dell'articolo 2 della legge, sostenendo che ivi siano comprese le società nazionali ugualmente che le estere, quando, secondo lui, unicamente le estere vi sono contemplate.

Io primieramente osserverò che, quand'anche l'interpretazione a darsi a quest'inciso fosse quella sostenuta dal preopinante, tuttavia non lascierebbe di essere ragionevole quella disposizione della legge anche ristretta agli esteri; imperocchè, quanto alle compagnie nazionali, non potendo queste stabilirsi nello Stato senza l'autorizzazione del Governo e la approvazione per parte del medesimo dei loro statuti, così il Governo, rispetto ad esse, avendo le mani libere in modo assoluto, può imporre loro l'obbligo d'impiegare nelle rendite pubbliche dello Stato i fondi che ricavano le compagnie assicuratrici dalle persone degli assicurati, e non ha bisogno di un articolo di legge per essere autorizzato ad esercitare questo suo diritto.

Dunque, quand'anche le compagnie nazionali che fanno operazioni d'assicurazione sulla vita così dette *tontinarie* non fossero veramente comprese nell'inciso dell'articolo 2 della legge, tuttavia questa disposizione, ristretta pur solo ai forestieri, sarebbe ragionevole, perchè per esse più particolarmente poteva reputarsi necessario di stabilire quest'obbligo d'impiegare nei fondi pubblici dello Stato quei fondi che dai nostri nazionali ricavano.

Tuttavia osservo che l'inciso dell'articolo 2 è relativo a tutt'altro ordine d'idee che quelle alle quali si riferisce l'articolo 2 medesimo.

Si tratta di una società speciale, di quella cioè d'assicurazione sulla vita; si tratta perciò di un'operazione più delicata che esige maggiormente l'intervento del Governo e maggior vigilanza, perchè gli assicurati non siano compromessi. Egli è perciò che non si potrebbe dire (anche interpretando in questo modo l'inciso) che la legge sia sfavorevole agli esteri e favorevole ai nazionali, in quanto che le compagnie nazionali non abbiano quell'obbligo d'impiegare in rendite pubbliche dello Stato, il quale è imposto letteralmente alle compagnie estere. Basterebbe da sé solo l'articolo 1 a far sì che le com-

pagnie nazionali non fossero approvate dal Governo senza che assumano l'obbligo d'impiegare in rendite pubbliche dello Stato i fondi degli assicurati.

L'altro punto su cui versa l'osservazione dell'onorevole preopinante sta nel distinguere le società forestiere le quali vengono a stabilirsi primitivamente fra noi e quelle che già stabilite all'estero non fanno altro se non che estendere fra noi le loro operazioni; si ammette che le prime debbono assoggettarsi di buon grado alle disposizioni del nostro Governo, ma non così delle seconde, perchè già possono avere nei loro statuti, approvati dall'estero Governo, un'obbligazione la quale impinga in quella che si voglia dal nostro Governo loro addossare.

Questa obbiezione non regge, imperciocchè quella società estera che viene ad operare fra noi è come se stabilisse una nuova società nel nostro Stato.

La società che è autorizzata ad operare in Francia deve limitare entro le frontiere dello Stato le sue operazioni ed obbedire alle leggi francesi finchè si trova colà; ma quando varca i confini, quando porta le sue operazioni in estero dominio, quando questo veglia sulle operazioni delle compagnie le quali fanno quivi assicurazioni sulla vita, quando loro impone certe obbligazioni, il dire che tali obbligazioni non possono colpire la compagnia straniera perchè questa ha altre leggi cui debbe obbedire, altro non sarebbe che il far prevalere la legge estera alla nostra in aperto pregiudizio di questa sovranità.

E qual principio di giustizia può esigere che noi non possiamo regolare a nostra volontà le operazioni delle società estere che vengono a porsi nei nostri confini e che dobbiamo subire le leggi che l'estero ci abbia dettato?

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Io non ripeterò gli argomenti che altre volte ho avuto l'onore di esporre dinanzi a voi combattendo questi articoli, sui quali, a parer mio, con grandissima ragione ha ora parlato l'onorevole senatore Cotta, con cui pienamente io concorro. Presenterò solt due osservazioni le quali non mi sembrano essere state sufficientemente svolte, anzi neppure toccate.

Il secondo paragrafo dell'articolo 2 prescrive alle società che avessero nei loro statuti l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati ed associati in fondi pubblici, d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato. Certamente la legge con questa prescrizione si propone di tutelare l'interesse degli associati nazionali alle tontine estere. Ma questa disposizione ottiene essa il suo intento? Niente affatto; od almeno lo ottiene in una misura così ristretta che non franca certamente la pena di fare una legge per ciò. Si supponga che coll'autorizzare una società estera a raccogliere associazioni tontinarie nello Stato, si formino tontine alle quali siano contemporaneamente associati esteri e nazionali, che esista cioè presso queste società estere un fondo appartenente ad una particolare tontina, alla quale avranno preso parte un certo numero di sudditi, per esempio, francesi, ed un certo numero di sardi.

La società avendo la sua sede in Francia, e la Francia essendo dieci volte più popolata del Piemonte, egli è probabile che 10/11 almeno degli associati a quella tontina saranno francesi, che 1/11 sarà di piemontesi. Il fondo appartenente a questa tontina sarà impiegato per 10/11 in fondi pubblici di Francia, e per 1/11 in quelli di Piemonte. Verrà il giorno della liquidazione della tontina, e credete voi che l'11° del

fondi impiegati in fondi pubblici del Piemonte sarà proprietà di quell'11° di associati che sono piemontesi? Nossignori. La tontina intera composta per 10/11 di francesi e per 1/11 di piemontesi possederà un fondo investito per 10/11 in fondi francesi e per 1/11 in fondi piemontesi. Se dunque per una ipotesi impossibile a verificarsi, la Francia facesse bancarotta e i nostri fondi non subissero verun crollo, quale sarebbe il vantaggio che voi avreste procurato ai vostri nazionali? Di mantenere l'unità dell'undecima parte del fondo che era loro dovuta. Ma mai non potrete in una tontina sceverare l'interesse di società piemontesi da quello di società francesi. Voi vedete da ciò che non solamente non tutelate i nazionali, ma violerete le leggi di Francia; cioè che sarà impossibile che la società, che ha in Francia l'obbligo d'investire i suoi fondi in fondi francesi, li investa, senza violare i suoi statuti, in fondi di Piemonte; poichè se invece dell'ipotesi fatta ne facciamo un'altra egualmente assurda, che, cioè, crollino i fondi di Piemonte, tutti gli associati francesi perderanno la undecima parte del loro premi.

È adunque per una parte pressochè assolutamente inutile questa disposizione, e per altra parte evidentemente contraria allo spirito degli statuti francesi, che esigono il versamento in fondi francesi, perchè così solamente nell'animo di quel legislatore là, di cui io non divido gli scrupoli, si potevano tutelare gl'interessi degli associati francesi.

Ma ci si dirà: quale necessità di fare tontine in cui prendono parte e francesi e piemontesi? Si faranno delle tontine distinte: quella medesima società che ha sede in Francia e succursale in Piemonte, aprirà delle tontine in cui prenderanno parte solo francesi, e di questa investirà i fondi in capitali francesi; farà delle altre tontine in cui non prenderanno parte che sudditi piemontesi ed i fondi di questa saranno impiegati in fondi pubblici di Piemonte. Tanto vale come il dire che la società estera in parte potrà operare nel paese. Quando intendiamo società estere, non vogliamo dire società rette da persone che hanno un nome francese, che sono cittadini francesi, ma società che danno ai sudditi il mezzo di prender parte ad una tontina molto più vasta, che conta un numero di associati molto maggiore; mentre se questi stranieri verranno a formare tontine in Piemonte, prendendo le sole sottoscrizioni di piemontesi, saranno precisamente nello stesso stato, nello stesso caso in cui sarebbe una società tontinaria creata nel paese.

Ho poi un'altra opposizione da muovere contro quell'articolo, ed è che esso è pieno di scrupoli nei casi in cui secondo lo spirito in cui l'articolo stesso è dettato, vi è poco pericolo; ma non vi è poi scrupolo veruno nei casi in cui il pericolo può diventar grave. Quelle società che avranno dai loro statuti l'obbligo d'investire i loro capitali in fondi siano essi francesi, inglesi o d'altro paese, saranno tenute ad investire una parte almeno di essi in fondi piemontesi, e perchè? Per garantire i sudditi piemontesi che, come vi ho già dimostrato, non saran guarentiti. Ma per quelle società che non avessero nei loro statuti quest'obbligo, cioè là dove voi credete che il pericolo sia massimo (poichè non immaginate miglior rimedio contro i pericoli che quello d'obbligare le società d'investire in fondi pubblici), là dove, dico, il pericolo, secondo voi, sarà massimo, perchè avrete a fare con società che non hanno un tale obbligo nei loro statuti, voi non prescrivete nulla; voi le lasciate libere di operare nello Stato senza imporre l'obbligo d'investire le obbligazioni in fondi dello Stato stesso; i vostri rigori sono tutti riservati per quelle società sole che già hanno nei loro statuti l'obbligo di investire in fondi pubblici.

Per tutte le ragioni dette da altri molto meglio di quello che io avrei saputo, e per quelle stesse che ho avuto l'onore di esporre, io non posso assolutamente dare un voto favorevole a quest'articolo, il quale, mentre in apparenza si limita a stabilire una qualche regola verso le società estere, in realtà le esclude.

Enel vero, con quest'articolo così compilato nessuna società estera potrà fare tontine in cui prendano parte sudditi stranieri e nazionali; esso non permette altro che la fondazione di certi stabilimenti dipendenti, i quali faranno tontine nei limiti dagli statuti segnati, tontine le quali, siccome limitate ad un numero di associati molto minore, saranno meno esenti dal rimprovero dei contratti aleatorii che si muove, sebbene a torto, credo io, alle associazioni tontinarie, perchè è evidente che l'alea è tanto minore quanto maggiore è il numero degli associati.

Io non vorrei parervi assolutamente ostinato, o signori, da non voler ammettere nessun componimento; ma confesso che ho provato qualche stupore nel vedere l'ufficio centrale, il quale altra volta vi aveva proposto se non un emendamento, almeno un correttivo a ciò che vi ha, a parer mio, di iniquo in quest'articolo, abbandonare ora interamente il terreno su cui la prima volta si era posto.

Due emendamenti mi pare si potrebbero fare a quest'articolo, i quali forse gli assicurerebbero il voto della maggioranza: l'uno è quello stesso che era sfato altra volta presentato dall'ufficio centrale, e che il Senato non aveva accolto, ma che forse a motivo dei fatti avvenuti di poi potrebbe disporsi ad accogliere oggi se fosse riprodotto.

Un altro emendamento, che mi parrebbe assolutamente necessario per ritrarre qualche probabilità di buon successo a quest'articolo, sarebbe di aggiungere almeno un monosillabo, cioè, là dove è detto: « le società che hanno nei loro statuti l'obbligo d'investire in fondi pubblici, » si dica invece: « le società che non hanno nei loro statuti l'obbligo di investire in fondi pubblici. »

L'articolo sarebbe allora ragionevole; direbbe: quelle società che non hanno nei loro statuti l'obbligo d'investire in fondi pubblici i capitali che esigono, e per questi non mi danno nessuna guarentigia, io esigo che i fondi siano impiegati in fondi pubblici nazionali; quanto a quelle che già nei loro statuti hanno l'obbligo d'impiegare i loro fondi in fondi pubblici anche di altri paesi, la guarentigia mi pare sufficiente perchè non sia necessario che maggiormente io me ne travagli.

Qualora venga aggiunto questo monosillabo all'articolo, io voterò in favore di esso; qualora non venga aggiunto, mi trovo costretto a votare come la prima volta.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Debbo prima d'ogni cosa spiegare al Senato come avendo in altro recinto consigliata l'adozione della primitiva disposizione relativa alle tontine estere, io venga in ora a propugnare caldamente la nuova redazione che è sottoposta alla vostra deliberazione.

Nel proporre l'adozione dell'antica redazione io diceva che la questione era ridotta a questione di teoria, ma che per il caso attuale non vi sarebbe stata differenza tra l'adozione della disposizione sancita dal Senato e quella che si trovava nel primitivo progetto di legge.

Infatti, mentre nella prima volta il Senato toglieva l'obbligo assoluto imposto dalla legge alle tontine d'impiegare i fondi raccolti dagli associati in fondi pubblici dello Stato, lasciava piena, intera, assoluta facoltà al potere esecutivo d'imporre alle società estere quelle condizioni che avrebbe riputate più

opportune prima di permettere loro l'esercizio nel nostro Stato.

Ora io aveva l'onore di dichiarare pubblicamente e ripetutamente che ove la disposizione fosse stata sancita quale era stata proposta, avrei consigliato alla Corona di emanare un reale decreto nel quale quest'obbligo sarebbe stato imposto alle compagnie estere. Così in pratica la legge avrebbe avuto lo stesso effetto, finchè naturalmente io fossi ministro delle finanze (il che vuol dire che non avrebbe durato eternamente), ma pel presente l'effetto sarebbe stato assolutamente identico. Tuttavia essendo convinto e profondamente convinto non solo dell'opportunità e della giustizia della disposizione proposta, la quale ove non fosse stata inserita nella legge avrebbe fatto, come dissi, oggetto speciale di decreto reale, io credo molto più conveniente che questa disposizione non sia lasciata ad arbitrio del potere esecutivo, ma faccia parte, e parte integrante della legge.

Qual è la questione in discussione?

Si riduce a sapere se autorizzeremo delle società mutue di assicurazione sulla vita estere ad operare nel nostro Stato continuando ad impiegare i fondi raccolti dagli associati in fondi pubblici esteri.

Per vedere se questo sia giusto ed opportuno conviene esaminare per qualche istante quale sia questo contratto di tontina.

Le società di tontina non fanno operazioni per conto proprio, si riducono a raccogliere delle somme dalle persone assicurate, sia sotto la forma d'una somma pagata una volta tanto, sia sotto la forma di annualità progressiva da impiegarsi in modo produttivo, per essere poi divisi i capitali e prodotti, secondo certe combinazioni (essendovi diverse specie di tontine), e ripartiti poi ad una certa determinata epoca fra gli associati che si troveranno ancora in vita.

Il Governo deve chiedere a queste società due maniere di cautela: l'una reale pel regolare adempimento dell'obbligo che assumono della regolare amministrazione di questi fondi; l'altra perchè questi fondi ricevano un sicuro impiego.

Per questo non si può chiedere una cautela reale uguale alla somma, o nemmeno in proporzione della somma che le società di tontina ricevono nelle loro mani, giacchè richiederebbe un capitale tale che non si costituirebbero mai società di tontina.

Diffatti le società che non fanno che le pure operazioni di tontina non hanno che un tenuissimo capitale fuori di ogni proporzione coll'importanza delle somme che esse ricevono.

Come mai assicurare questa cautela del sicuro impiego senza richiedere una garanzia reale, l'impiego in stabili o in fondi pubblici? Questo si ottiene in due guise: col prescrivere il modo dell'impiego e coll'imporre alla società l'obbligo di dar ragguaglio delle sue operazioni ad un commissario del Governo. Queste due condizioni credo abbiano ad essere adempite prima che una società di tontine sia autorizzata ad operare.

E qui non si dica che si viola il principio della libertà dell'industria, che si va contro ai principii del libero scambio, dei quali mi consolo di vedere in questa circostanza così tenero l'onorevole senatore Sauli. . .

SAULI. (Interrompendo) Ho detto solamente che mi pare contrario al libero scambio, ma ne son tenero soltanto fino a un certo punto. (Clarità)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Questo è un contratto di natura tutta speciale, è un contratto il quale fatto in oggi non si potrà risolvere che fra molti e molti anni, è un contratto al quale è da deside-

rarsi che partecipi la parte del popolo incapace, è un contratto il quale nella forma la più utile si riferisce appunto ai minorenni; natura di contratto che il Governo e la società hanno l'obbligo di tutelare.

Fatta questa digressione per lavarmi dell'imputazione quasi lanciata dall'onorevole senatore Sauli, di essere stato infedele ai principii che ho sempre professati, passo ad esaminare come lo Stato possa adempiere a queste due condizioni.

In quanto a quella del commissario, mi si dirà che non vi può essere difficoltà a che vi sia un regio commissario tanto per le società estere quanto per le nazionali; quindi in ciò siamo d'accordo. Rimane l'impiego dei fondi.

Onde assicurare quest'impiego tutti i Governi indistintamente che hanno autorizzato le tontine hanno imposto l'obbligo che l'impiego avesse luogo in fondi pubblici dello Stato. Mi si dirà: ma perchè non si potrebbe invece concedere che i fondi ricavati s'impieghino per esempio in stabili?

Ecco il perchè: a mio avviso, dovendo le tontine liquidarsi ad un'epoca fissa ed in breve spazio di tempo, l'impiego nei fondi stabili sarebbe molto pericoloso perchè di difficile e talvolta d'impossibile realizzazione.

D'altronde vi sarebbe una maggior difficoltà ad assicurare la riscossione degli utili di questi fondi stabili ed il loro immediato reimpiego. Quando si stabilisce una tontina, le si impone l'obbligo non solo d'impiegare i fondi che riceve ogni settimana in fondi pubblici dello Stato, ma ancora quello di reimpiegare immediatamente in questi fondi pubblici i benefici delle tontine cui questi fondi appartengono. Quindi è cosa quasi riconosciuta che non ha mai trovato contraddittori la necessità d'impiegare le somme che costituiscono le tontine in fondi pubblici dello Stato.

Qui la questione si aggira nel sapere se un Governo, senza violare quel dovere che gli incombe di tutelare quest'operazione, può concedere ad una società l'impiego in fondi pubblici esteri.

A questo punto mi permettano gli onorevoli preopinanti di spiegare il mio modo di vedere.

Io credo che l'alineia dell'articolo 2° si applichi tanto alle società nazionali quanto alle estere.

In questa questione tutta legale un distintissimo giurispronto sosteneva la stessa sentenza; e veramente io non so come possa essere altrimenti, se non si vuol dare alle parole un'interpretazione diversa da quella che hanno naturalmente.

Comunque sia la cosa, parmi che dopo la dichiarazione fatta apertamente dalla maggioranza dell'ufficio centrale e dal Ministero, debba essere ogni dubbio delegato.

Nessun magistrato potrebbe dare altra interpretazione che quella che viene data dal legislatore.

Vediamo se si possa concedere l'impiego in fondi pubblici esteri.

Io non istituirei un paragone tra il credito del nostro Stato e quello degli altri. Vi sono dei paesi il di cui credito è in condizione migliore del nostro, e ciò posso dire senza calunniare il mio paese, perchè basta dare uno sguardo al listino della Borsa. Ma vi sono anche altri paesi di cui il credito è in condizione molto inferiore al nostro, e ciò pure dico senza far torto ad essi, perocchè consultandosi egualmente il listino della Borsa si riconoscerà esservi paesi nei quali il 5 per cento è al disotto del 40, del 30, ecc.

Da ciò vedete che se questa facoltà d'impiegare in fondi pubblici esteri fosse illimitata, le società estere potrebbero valersene per impiegare i loro capitali ne' fondi il cui credito è più alto, come ne' fondi de' paesi il cui credito è più basso.

Vorreste voi stabilire una distinzione nella legge? No. Vor-

reste lasciar questa facoltà all'arbitrio, alla saviezza del potere esecutivo?... Voi vedete dunque, o signori, in quale condizione si versa; supponete riconosciuta la massima che le società estere possano venire a stabilire tontine presso noi, e impiegare le somme ricavate ne' fondi pubblici esteri. Se sono società francesi, inglesi, l'impiego, dei fondi è sicuro, come se questo fosse in fondi pubblici dello Stato; ma se fosse una società di un paese avente un credito molto basso, che cosa dovrà fare il Governo? Il Governo, si dice, la ricusi; ma allora noi facciamo un insulto a quella potenza, e il ministro di essa ci dirà: voi avete autorizzato ieri una società francese, inglese, ecc., e ne ricusate una del mio paese? E perchè?... Dovremo noi rispondere che non abbiam fede ne' suoi fondi pubblici? Queste son cose che ben si possono pensare, ma non dire.

L'onorevole senatore Cotta, che parlò con tanto calore contro questa disposizione, ha fatto in seguito un riflesso sul dovere di vegliare all'impiego sicuro di questi fondi; ma quando si permette quest'impiego in fondi pubblici esteri, evidentemente voi vi esonerate di questo dovere trasmettendolo a carico di un altro Governo; e per quanto sia rispettabile questo Governo, io non credo che noi possiamo mai addossare ad esso quel dovere che incombe a noi direttamente.

E poi, come potrete esercitare anche la sorveglianza materiale? Il commissario regio ha obbligo di vedere che ogni settimana i fondi ricavati dagli associati sieno impiegati in acquisto di fondi pubblici, deve vedere se questi fondi esistono. Ove vi fosse una società degli Stati Uniti d'America, il cui credito ritengo per ottimo, come potrebbe il commissario regio assicurarsi della regolarità di quest'impiego?

Sarebbe anche necessario avere un sottocommissario a Nuova York o alla Nuova Orleans! In verità io non vedo come potrebbero fare altrimenti senza che vi decidiate a rimettervi a quello che dirà il commissario americano, e qui torniamo da capo, essendovi un'obbligazione che direttamente incombe a noi, e che noi rimettiamo all'impiegato di un Governo estero.

Ora io credo che ciò sia assolutamente contrario alle massime che devono regolare una retta amministrazione.

L'onorevole senatore Giulio per dimostrare l'inopportunità dell'articolo faceva due ipotesi.

Nella prima diceva: o consentirete a che le società estere operino nel nostro paese in modo che le operazioni che si fanno in esso si confondano con quelle che si fanno in altri paesi, cioè che quelle tontine che si sono costituite negli altri paesi si estendano al nostro, e in allora il vostro articolo non avrà altro effetto che d'imporre che quelle quote che saranno pagate dagli azionisti piemontesi, facendo parte della gran tontina europea, siano impiegate in fondi pubblici piemontesi; in allora non assicurerete che una frazione, una tenuissima frazione del capitale che essi investono in queste tontine.

Io confesso che in questo caso la legge sarebbe poco o niente efficace. Ma, ripeto, io credo che ove questo articolo fosse sancito, lo spirito che lo ha dettato imporrebbe al Ministero l'obbligo di richiedere alle società estere di voler costituire delle tontine assolute, delle tontine piemontesi.

Lo dichiaro apertamente: io credo questo sistema molto superiore all'altro. Ma l'onorevole senatore Giulio mi dice che le tontine che si estendono ad un gran numero d'individui sono di gran lunga da preferirsi alle altre, sono le sole che possano esistere, le sole nelle quali l'alea scompare quasi certamente. Mi permetta l'onorevole senatore Giulio di dubitare della sua asserzione. Primamente io non credo che le

tontine che operano in tutta l'Europa, che quella società di cui si è fatta parola, della Società Paterna, come diceva l'onorevole senatore Cotta, che opera in Spagna, in Germania, in Italia, richieda meno per le spese di amministrazione di quanto richieda l'umile società che si è istituita in Piemonte; anzi se la memoria non m'inganna, richiede 1/2 per cento meno di quella.

La *Paternelle* percepisce 5 per cento sulle somme versate; la società Austro-Sarda che si è stabilita in Piemonte, i cui annunci si possono leggere su tutti i giornali, se non erro, non percepisce che il 4 1/2 per cento. Dunque la *Paternelle* fa dei benefici straordinari, e l'altra sarà condannata a non coprire le sue spese. Di qui vede l'onorevole senatore Giulio che se è necessario per poter esistere di fare operazioni per tutta l'Europa, questa non è una ragione per cui le società che operano in tutta l'Europa a condizioni anche meno onerose per gli associati non possano esistere.

Insiste l'onorevole senatore Giulio dicendo che l'alea è molto diminuita. In fatto di tontine vi sono due alee: quella che riflette le persone che sono ancora in vita, e l'altra che riflette gli individui che hanno cessato di vivere; quanto alla seconda, sia essa grande, sia piccola, egli è lo stesso, e chi muore non divide più nulla. Quanto alla prima, cioè quella che concerne le persone che rimangono in vita, se l'associazione è molto numerosa, egli è probabile che l'aumentare dei premi che si conseguirono all'epoca della liquidazione delle tontine sarà determinato da una legge più regolare.

Ma veramente qui io non vedo che vi sia un grande beneficio; l'alea vi sarà sempre, e colui che acconsente a sacrificare una somma in vista di un beneficio futuro, abbia egli un poco di più o un poco di meno, non credo che ciò debba importare molto alle società, le quali in definitiva avranno in complesso sempre la stessa somma.

Dico quindi, a mio modo di vedere, e lo dichiaro schiettamente, che la prima ipotesi deve essere allontanata.

Viene la seconda. Il senatore Giulio dice: voi escludete le società estere, voi le impedito di operare. Io gli rispondo di no; la società estera, che ha già un'amministrazione centrale, che ha già degli agenti che corrono in tutti i paesi può benissimo creare una succursale nel nostro paese, la quale probabilmente le costerà meno che l'istituzione di una società nazionale, perchè ha abitudini, ha agenti che percorrono tutta l'Europa, sa *exploiter*, come si dice; ha insomma un'abilità di allettare cogli annunci; cose che per avventura non posseggono i nazionali in così alto grado. Da ciò si vede che la conseguenza che ne vorrebbe ritrarre il senatore Giulio è estrema.

Non disconosco che sia un'ineaglio per le società estere, ma dico che non è un'esclusione, e non vedo quale sia questo inconveniente dell'impedire le società estere.

Ve ne sono alcune che reputo onorevoli e nelle quali avrei la massima fiducia, ma ve ne furono parecchie che fecero pessimi affari, e trassero alla peggio i nostri nazionali.

Il Senato ricorderà che negli anni scorsi due o tre società estere, che avevano relazioni nello Stato, avendo fatte operazioni, furono obbligate a liquidare, ed a liquidare con perdita degli associati, ridotte a ciò non da malversazioni, ma da cattivi impieghi di fondi, e forse anche da circostanze politiche sfavorevoli.

Mi si dirà: perchè non le avete impedito? Per una ragione semplicissima: perchè non avevamo il mezzo di farlo.

Ho dichiarato in altro recinto, e lo ripeto, che più volte io aveva avuto in mente d'impedire le società estere di tontine, ma essendomi rivolto ai consultori del Governo, mi venne da

questi apertamente risposto non esservi nell'arsenale dei Codici un'arma per colpire codeste società; e dove poi le avessi tradotte avanti ai tribunali, probabilmente sarebbero state rimandate assolte.

Non potendo io fare una cosa illegale, ho lasciato queste società libere di operare ciò che la legge loro non vietava. Ma è appunto perchè sono stato colpito dagl'inconvenienti che potevano nascere dall'azione di esse, non che dalle male conseguenze di alcune fra loro che furono costrette a liquidare a Parigi, che io presentai questa legge al Parlamento.

Mi pare, o signori, avervi dimostrato quanto sia opportuna l'adozione dell'indicato articolo.

L'onorevole senatore Giulio dopo averlo combattuto recisamente, dopo averne chiesta la reiezione, verrebbe a proporre in linea di transazione due emendamenti. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il senatore Giulio ha dichiarato in questo momento che si limita al secondo emendamento.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.* Ragionando di questo secondo debbo chiedere scusa all'onorevole oppositore se io dichiaro di non capir punto quale portata abbia quella particella non di cui consta il suo emendamento. Egli vorrebbe che questa prescrizione si limitasse solo a quelle società di tontine che non hanno l'obbligo d'impiegare in fondi pubblici. Ma allora questa equivarrebbe ad un articolo che si applicasse ad enti immaginari. Io non credo che sia mai esistita nessuna società di tontine che non abbia avuto quest'obbligo; non credo che vi sia nessun Governo, per poco oculato e provvido che voglia essere, il quale permetta ne' suoi Stati l'istituzione di una società di tontine senza imporre l'obbligo d'impiegare i proventi in fondi pubblici dello Stato.

Dico poi che se vi fosse questo caso, che credo impossibile, di una società di tontine costituita su queste basi, la quale venisse a chiedermi l'autorizzazione di operare nello Stato, io in verità, lo confesso, farei forse male, ma non leggerei nemmeno i suoi statuti, e li restituirei dicendole: voi siete, scusatemi, costituiti su una base talmente assurda che non voglio nemmeno esaminarne gli statuti, e ve ne prego, andatevene.

In verità non concepisco una società di assicurazioni mutue sulla vita che non abbia quest'obbligo d'impiegare i proventi in fondi pubblici dello Stato.

Quindi, lo ripeto, l'emendamento del senatore Giulio può dirsi che implichi un caso il quale non potrebbe mai attuarsi. Amerei meglio, lo dichiaro schiettamente, che non vi fosse questa disposizione; amerei meglio che il Senato rigettasse assolutamente l'articolo e ne commettesse il carico al potere esecutivo, il quale, finchè starebbe in parte nelle mie mani, applicherebbe quelle disposizioni le quali, per le ragioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, mi paiono coordinate ai principii di giustizia e di equità, raccomandate da quel dovere che è strettamente imposto al Governo di tutelare le operazioni che hanno tratto ad un lontano avvenire, ed in cui debbono aver parte molte classi d'incapaci.

Per questi motivi io prego il Senato a voler accettare l'articolo quale gli venne dall'ufficio centrale proposto.

GIULIO. Non rientrerò nel campo della discussione; mi limiterò soltanto a due spiegazioni.

Il signor ministro delle finanze, certamente per colpa di chi non seppe esprimersi chiaramente, mi ha attribuito l'opinione che le società le quali si limitassero ad amministrare tontine con fondi intieramente raccolti nello Stato non potrebbero sussistere perchè le loro spese sarebbero maggiori di quelle

delle società che avessero un campo di operazioni più vasto. Io non credo di aver detto ciò, nè nulla che potesse condurre a tale conseguenza.

Nè seguirò il signor ministro nel confronto che ha fatto tra due società, dichiarando che in tutto quanto sono venuto altra volta ed oggi discorrendo non ho mai avuto in vista nè questa, nè quella società particolare, ma unicamente la riserva di ciò che mi pare essere vero e giusto. Io dissi bensì che l'alea è tanto minore quanto è maggiore il numero degli associati a ciascuna tontina, la qual cosa non si può contestare.

Sopra un piccolo numero di persone è assolutamente impossibile di congetturare con qualche probabilità il numero di quelli che rimarranno in vita dopo un tempo anche non molto lontano; invece sopra un numero grandissimo di persone egli è impossibile, a meno di qualche straordinario fatto di pestilenza, di guerra od altro, errare di una quantità sensibile, quando si profetasse sul sodo che in un dato periodo di anni rimarrà in vita un tal numero di persone. Vi ha dunque tra coloro che prendono parte ad una tontina ristretta e coloro che prendono parte ad una larghissima, la differenza che passa tra un negoziante ed un giuocatore. L'uno è certo che impiegando con prudenza i suoi fondi in un commercio (se certi si può essere nelle cose umane) egli ne ritrarrà in capo ad un dato tempo un tal quale beneficio; quegli invece che prendendo parte ad una tontina ristretta non saprà se gli toccherà la sola somma che ha messo in comune, od il doppio, od il decuplo della medesima, poichè ciò dipenderà intieramente dalla proporzione in cui la morte menerà la sua falce nel piccolo numero di persone che hanno preso parte alla speculazione; quindi io diceva con ragione che tanto meno va soggetta alla taccia d'immoralità dei contratti aleatorii una tontina quanto più essa si trova estesa.

Il signor ministro non negava che qualora venisse rigettato quest'articolo rimarrebbe tuttavia al Governo, in virtù della prima parte dell'articolo stesso, il diritto di allontanare una società estera che non presentasse guarentigia sufficiente; ma io faccio osservare che ci dovrebbe perciò dichiarare, a chi gli addimandasse quest'autorizzazione, che i fondi pubblici di quel tal paese gl'inspirano poca fiducia, cose che si possono pensare, ma non dire. Il signor ministro risponderebbe allora a chi gli facesse tal domanda ciò che egli diceva un momento fa, porgendogli, cioè, il listino della Borsa. Allo stesso modo con cui non crede d'aver col suo discorso offesa alcuna potenza d'Europa, non la offenderebbe punto di più quando facesse loro osservare col listino della Borsa che i loro fondi sono quotati al disotto del 30 per cento. Soggiungeva che quand'anche si ammettesse l'impiego dei fondi esteri sarebbe impossibile assicurarsi se questo venne effettuato, e ne recava l'esempio d'una società americana che venisse ad operare in Piemonte.

Ma all'impossibile nessuno è tenuto, e quando si presentasse una società in condizioni tali che non avesse il mezzo di giustificare in tempo agli occhi del Governo locale che i fondi che sono stati a lui consegnati hanno ricevuto realmente l'impiego voluto dai suoi statuti, certamente il Governo niegherebbe a questa società l'autorizzazione, e farebbe bene. Ma se una società ha la sua sede non tanto lontana ed il telegrafo elettrico la connette con Torino, se in una mezz'ora di tempo si può avere la certezza che i fondi sono stati impiegati, io non vedo perchè si troverebbe qualche difficoltà insormontabile. Conchiudo adunque come altra volta, che malgrado tutte le ragioni che sono state addotte (alcuna delle quali sicuramente è molto plausibile, ma nessuna è per me perentoria), io debbo persistere nella precedente mia opinione.

SCLOPIS. Domando la parola.

Io non rientrerò certamente nel circolo vasto della discussione condotta con tanto splendore e con tanta gravità. Non è altro che per chiarirmi d'un dubbio che io prendo la parola e che io rivolgo un'interrogazione all'ufficio centrale; poscia io emetterò un mio desiderio. L'interrogazione che dirigo all'ufficio centrale è questa: poichè si è fatto cenno del trattato di commercio colla Francia, converrà che siamo certi del tenore della legislazione francese sulla materia che ci riguarda. Domando all'ufficio centrale se in Francia le società estere operanti nel senso in cui noi consideriamo gli esteri rispetto a noi, vadano soggette alle medesime restrizioni che da noi si vorrebbero imporre; se una società americana od inglese operante in Francia, a termini della legislazione francese soggiaccia all'obbligo che è imposto in Francia alle società costituite originariamente colà. Questa è una spiegazione che io domando, perchè da qualche informazione che ho assunta mi pare risultare che quest'obbligo di conversione in effetti pubblici sia ristretto alle specialità delle varie ordinanze che emergono per l'approvazione delle società costituite in Francia. La ragione poi del dubitare mio si è che qualora in Francia le società estere non fossero soggette a queste restrizioni, taluno potrebbe credere che imponendole dal canto nostro, anche con quella latitudine di protezione di che parlava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, si impingesse nell'articolo del trattato dianzi citato da alcuno degli onorevoli miei colleghi.

Si è parlato della parità di trattamento tra sudditi e sudditi dei due paesi; si è risposto nel modo il più ovvio, vale a dire: si contenti il Francese in Piemonte di ciò che si contenta in Francia; ma qui vi è un caso diverso, perchè, ove l'estero, considerato come estero, in Francia avesse una maggiore larghezza di facilità, allora il Francese, operando come estero in Piemonte, avrebbe ragione d'invocare uguali facilità; e ciò mi si spiega anche dal modo in cui è concepito l'articolo primo del citato trattato 5 novembre 1850: « et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent pour une exploitation commerciale et industrielle, les citoyens de l'un des deux Etats seront communs à ceux de l'autre. »

Notate, o signori: questa riduzione non si fece come si è fatta in vari altri trattati, che certamente conoscete meglio di me, in cui si dice: *i diritti di cui i rispettivi cittadini godono nei proprii territorii*. Qui si è parlato in genere d'ogni maniera di favori, di libertà, di generosi trattamenti che un paese godrà. Ora, ripeto, se per caso avvenisse che la legislazione francese lasciasse operare le società estere in Francia senza imporre quest'obbligo di conversione in fondi pubblici, potrebbe il Francese dire: non mi trattate come Francese, trattatemi come estero, perchè noi Francesi vi trattiamo come esteri, e avete maggiori facilità.

Questo è il dubbio che io sottopongo; dopo verrò ad emettere un desiderio. Sentirò prima la risoluzione che sicuramente mi darà soddisfacente il signor relatore dell'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. L'onorevole preopinante interrogò l'ufficio centrale sopra un punto di fatto, vale a dire, se secondo la giurisprudenza vigente in Francia le società estere, le quali estendono colà le loro operazioni d'assicurazione sulla vita, siano o no obbligate ad impiegare in Francia le somme che ricevono dagli assicurati a vece d'impiegarli in fondi dei proprii paesi. L'onorevole interrogante ben sentirà egli stesso che se questa interrogazione fosse venuta prima si sarebbero potuti consultare gli oracoli della

giurisprudenza francese per sapere se realmente in Francia si applichi a favore delle società estere che colà estendono le loro operazioni il privilegio di poter impiegare nei fondi pubblici dei proprii Stati le somme ricevute dagli assicurati. Non conoscendo lo stato della giurisprudenza a questo riguardo, mi limiterò a rispondere all'onorevole senatore che quando anche fosse vero, del che grandemente io dubito, che le società estere le quali estendono in Francia le loro operazioni d'assicurazione sulla vita debbano impiegare in fondi francesi le somme che ricevono dai nazionali di Francia, i principii generali sull'interpretazione dei trattati ci menerebbero per avventura ad una conclusione diversa. Un trattato tra due nazioni è un contratto; i contratti non obbligano se non le parti contraenti; i fatti di terzi non entrano nel contratto.

Per rendere adunque il Governo piemontese obbligato ad usare alle società francesi l'agevolezza di permettere che essi impieghino i fondi ricevuti dagli associati dello Stato, non nello Stato medesimo, ma bensì in fondi di Francia, converrebbe che risultasse dalla giurisprudenza francese esistervi stabilimenti in Francia di sudditi sardi i quali non abbiano obbligo d'impiegare in fondi di quello Stato le somme che ricevono dai Francesi per tutela dei premii assicurati dalle compagnie sarde.

Quindi ritorendo l'argomento direi che per escludere il disposto della legge di cui ragioniamo converrebbe stabilire che vi è un diritto diverso in Francia relativamente ai Piemontesi; nel qual caso per istabilire l'eguaglianza a termini del trattato converrebbe che in Piemonte vi fosse la medesima giurisprudenza rispetto ai Francesi che ha luogo in Francia riguardo ai Piemontesi.

Quando adunque è necessaria la prova di un fatto non per dar luogo all'esecuzione della legge di cui ragioniamo, la quale è fondata su quell'autorità che ognuno ha di disporre in casa sua come egli crede, non che sul principio che niuna nazione è tenuta a subire la legge di una nazione diversa, massime quando si tratta di provvedere al bene, alla sicurezza, all'interesse dei proprii cittadini, converrebbe che chi impugna questa proposta e sostiene un'opinione contraria desse prova almeno della diversa giurisprudenza alla quale si vorrebbe appoggiare non per oppugnare la legge, ma bensì per darle fondamento. Noi non abbiamo bisogno di vedere che cosa si fa in Francia; ci basta il diritto che ad ogni Governo compete di tutelare gli interessi dei proprii cittadini nel modo che crede più conveniente. Per escludere questo diritto converrebbe dimostrare che ciò facendo si va contro una giurisprudenza contraria introdotta e fermamente stabilita a favore dei Piemontesi in Francia, dove questi possono usare di un privilegio del quale non godono i cittadini francesi medesimi.

SCLOPIS. Mi duole dirlo, ma la risposta di che mi ha onorato il signor relatore dell'ufficio centrale non mi soddisfa pienamente.

In primo luogo mi sorprende che dovendo noi trattare di una materia, la quale ha sicuramente un'applicazione diretta principalmente colle società francesi, poichè le società francesi sono quelle che si estendono di più nel territorio dello Stato sardo, non si siano preventivamente consultati quelli che l'onorevole relatore chiama oracoli della giurisprudenza francese.

Io desidero soprattutto di evitare le collisioni, e le collisioni nasceranno facilmente dacchè tra un Governo e l'altro si troveranno in contrasto grandi interessi, interessi di società vaste e interessi di questioni di reciprocità.

Ora l'onorevole signor relatore vuole ritorcere contro di

me il mio argomento, dicendo che converrebbe provare che in Francia si usi in questo modo verso i sudditi sardi, e che per conseguenza darebbersi una reciprocità ristretta.

Non intendo certamente supporre che nessuno degli onorevoli giuriconsulti che siedono in questo recinto, e tanto meno l'onorevole relatore che mi fu maestro riverito, non pensino al principio generale che oggi vige in tutti i rapporti del diritto delle genti; basta svolgere un trattato del diritto delle genti pubblicato da venti o trent'anni in qua, per vedere un nuovo fondamento il quale accenna ai progressi grandissimi della civiltà ed all'affratellarsi degli uomini, *comitas gentium*. Leggendo i trattati che si pubblicano in America, in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Italia, troverete questa facilità di rapporti che deve essere tra le nazioni, *comitas gentium*; *Ex comitato gentium*, è introdotta questa disposizione; che cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno in qualità di straniero è collocato negli utili rispetto ad una potenza, può invocare a suo pro gli esempi di tutti gli altri stranieri i quali godono di uguale facilità.

In questo modo io credo che si coordinino le nostre legislazioni internazionali colle massime attualmente vigenti. Io non intendo ora di svolgere questo tema, che sarebbe fuor di proposito. Intendo unicamente di allentare un pericolo, e a vedere il pericolo esiste. Le società francesi operanti nel nostro paese, appoggiate all'esempio di altre società estere, verranno ad invocare il testo del trattato, il quale, ripeto, nel modo in cui è concepito lascia luogo a quella che io suppongo non essere impossibile interpretazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Le obiezioni sollevate dall'onorevole senatore Sclopis sono di due specie: l'una si appoggia sopra un fatto, l'altra sopra l'interpretazione di un principio.

In quanto alla prima chiedeva l'onorevole senatore quale fosse la legislazione francese intorno alle tontine estere.

Io credo che la legislazione francese non se ne è occupata, perchè non esistono società di tontine estere che operino in Francia; almeno io non ne conosco. Qui mi occorre di osservare che un chiarissimo autore scrivendo intorno a questo argomento cadde nell'errore indicando varie società inglesi come società d'associazioni mutue e di tontine.

Avendo avuto occasione di verificare questo scritto, ho potuto riconoscere che erano bensì associazioni mutue, ma non tontine, perchè vi corre una differenza fra le une e le altre. Le associazioni mutue sono amministrate dagli assicurati stessi o quelle tontinarie hanno una società, la quale amministra i fondi. Quindi io credo, lo ripeto, non essersi in Francia contemplato questo caso.

Ciò basterebbe forse per allontanare il sospetto dell'onorevole senatore Sclopis; ma è mio dovere di protestare e protestare altamente contro l'interpretazione che egli ha data al nostro trattato colla Francia.

Da ciò che ha detto l'onorevole senatore pare che tutto quanto un forestiere può fare in Francia il potrebbe fare un francese in Piemonte, e che tutto quello che un forestiere può fare in Piemonte, un Piemontese lo può del pari eseguire in Francia. Mi pare che questa è l'interpretazione data al trattato dal senatore Sclopis.

SCLOPIS. In fatto d'industria e di commercio io credo che almeno tale risulta essere il senso della disposizione contenuta nell'articolo 1° del trattato.

Per qual ragione negli altri trattati dicevasi: « i cittadini francesi godranno delle facilità che sono concesse negli altri Stati rispettivamente » ed in questo non se ne fa cenno? Bisogna dire che vi sia stata una ragione. Qui si è stabilita

una regola assoluta e non si accenna la limitazione a casi speciali fra vari Stati; ciò che appunto entrarebbe nell'interpretazione che intende di dare il signor ministro delle finanze. Avendo veduto una redazione tutta diversa ho dovuto convincermi la ragione essere quella di voler favorire più largamente il commercio, quindi mi parve potersene dedurre che tutte le facilità nelle transazioni commerciali di cui puossi godere in Francia, siano esse anche relative alle persone considerate come stranieri, debbano da noi applicarsi per ragione di reciprocità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il senatore Sclopis si è soltanto ristretto ad un teorema riguardo alle operazioni commerciali ed industriali economiche; egli crede adunque che qualunque atto industriale economico che possa fare un forestiere in Francia, lo può fare un Francese in Piemonte, e viceversa. Egli ritiene questa essere la conseguenza dell'articolo 1° del trattato.

Io dichiaro altamente che sono d'un contrario avviso. Io credo che questo teorema si deve sempre limitare a quegli atti, a quelle facilità, a quelle immunità di cui godono i cittadini stessi dello Stato.

Io spero con un esempio di convincere l'onorevole senatore Sclopis: in Francia vi è una legislazione rispetto alle Banche, ve n'ha un'altra da noi. Nel nostro paese si sanzionò il principio della libertà delle Banche, così che quando esteri volessero stabilire una Banca di sconto e di circolazione in Piemonte, è mio sentimento, se questo fosse, che si possa loro accordare tale facoltà. Potrassi da ciò dedurre che i Piemontesi abbiano acquistato il diritto di andare a stabilire una Banca di circolazione e di sconto in Francia, quantunque ciò non sia stato dalla legislazione mai ammesso? No. Io credo che non potrebbe venire in mente a nessuno una tale conseguenza, e meno poi di dire alla Francia che essa violerebbe il trattato, perchè non concederebbe ai Piemontesi la facoltà di stabilire una Banca di circolazione e di sconto, mentre si sarebbe concesso ai Francesi di stabilirne una da noi. Ma se questo fosse vero, se tutti i privilegi e le immunità di cui godono i forestieri in Piemonte, dovessero goderli i Piemontesi in Francia, signori, questo sarebbe una sorgente di benefici immensa.

La nostra legislazione economica è infinitamente diversa per legge dalla francese: tutte le materie prime, per esempio, entrano senza pagare alcun dazio; i cotone e le lane e le materie di tintura entrano liberamente; i Francesi, e ve ne sono, che hanno stabilimenti di filature di cotone e di lane, introducono liberamente, e le lane dell'Australia, e i cotonei dell'America. Or bene, se in questa parte vi dovesse esistere reciprocità, i Piemontesi potrebbero andare in Francia e stabilirvi delle filature di cotone e di lana, pretendendo di non pagare il dazio altissimo da cui sono colpiti in quel paese il cotone e le lane. Dico adunque che adottando un tal teorema si arriverebbe ad una conseguenza assurda, mentre sarebbe in facoltà di un Governo di sconvolgere il sistema economico degli altri, sarebbe in sua balla mettendo una legge economica di costringere i vicini a mettere anche la sua legge in esiguità. Questo sarebbe contrario a tutti i principii che regolar debbono le relazioni internazionali; quindi non si può in nessun modo dare all'articolo letto dall'onorevole senatore Sclopis l'interpretazione che egli ha creduto di poterne ricavare; il timore perciò manifestato dall'onorevole senatore trovasi, a mio parere, dileguato, perchè poggia sopra un fatto che non esiste, e sopra un principio che mi pare assolutamente contrario ai principii che regolar debbono tutte le nostre relazioni internazionali.

ALPIERI. Io mi guarderò dall'entrare nel fondo della

discussione, perchè mi pare che essa sia già portata al segno che ciascuno possa dare il suo voto sull'articolo di cui si tratta con piena sicurezza di coscienza; tanto più poi che ho udito dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale trattare con molta severità coloro che parevano adombrarsi di quella tutela un po' esagerata, a mio credere, che il Governo intende esercitare in questa materia siccome altra volta ebbi ad esporre al Senato.

Egli disse già che il Governo deve andar guardingo, nè essere troppo corrivo nell'esercitare questa tutela; ma non ha poi bene designato qual fosse il limite entro il quale esso potrebbe usare del diritto di questa tutela. Io mi limiterò su questo punto a dichiarare che egli non è se non un abuso, ogniqualvolta si toglie al discernimento, al libero arbitrio di un individuo ogni responsabilità, la quale è pur uno dei più efficaci mezzi per condurre a bene le cose sia in pubblico, che in privato.

Lasciando da parte adunque questa questione generale, esporrò il più brevemente che posso la mia opinione in ordine all'ultimo punto che si trattò dai miei onorevoli colleghi.

Mi rincresce di non aver dimandato prima la parola, perchè non mi pareva cosa troppo opportuna entrare in una discussione tendente a stabilire la giusta interpretazione di un articolo di un trattato, salvo che altrimenti non si potesse fare.

Io crederei che stando al puro punto di fatto si possa risolvere la questione; e siccome ne ho conoscenza, colgo perciò l'occasione di entrare in questa discussione.

E veramente sta, come diceva l'onorevole signor presidente del Consiglio, che in Francia la legge non contempla le associazioni mutue che si formassero per l'oggetto contemplato nella legge medesima, ma per una ragione semplicissima, per quella cioè che la legge francese non ebbe a toccare questa condizione per gli esteri, perchè legge relativamente a ciò non esiste. Il Governo francese regola le condizioni dell'associazione con appositi decreti, ed è ciò appunto che suggeriva l'onorevole senatore Giulio nella prima discussione che ebbe luogo in Senato su questo progetto; alla quale opinione io mi accostava; dunque il fatto che ci sia o non sia una società piemontese esercente in Francia, non sarebbe concludente tanto in un senso che nell'altro, poichè non sarebbe che un fatto individuale, mentre il Governo essendosi riservato di stabilire le condizioni di esistenza per ogni società che si forma, potrebbe all'una averle concedute e all'altra averle negate.

L'avviso dell'onorevole senatore Giulio parve a me, lo ripeto, il migliore, perchè a quell'atto di tutela, che voi avete in mente di fare, che potrebbe, per certe circostanze indipendenti dalla vostra volontà, cambiarsi in danno alla società tutelata, si potrebbe con agevolezza rimediare col sistema francese, laddove col nostro ciò non potrà farsi se non difficilmente.

Converrà perciò che si lasci quella società nei due casi cui attualmente accenno, o lasciarla andare alla peggio, ovvero entrare per rimediarvi in un circolo di difficoltà assai maggiori, assai più gravi, che non quelle che l'onorevole presidente del Consiglio mostrava di aver presenti quando rispondeva all'onorevole senatore Giulio.

Ma ho detto prima che non intendevo di entrare nel fondo della discussione, quindi, accennato il punto di fatto che mi pare essere relativo alla questione sollevata dall'onorevole senatore Sclopis, lascio la parola ad altri.

SCLOPIS. Le dichiarazioni date dall'onorevole senatore Alfieri sono tali da appagarmi pienamente; per conseguenza non potendo credere che esista pericolo nella applicazione,

quando si prendano le necessarie misure di precauzione, non insisterò più su questo punto.

Rimane a parlare del desiderio che volevo esprimere.

Signori, si è discusso se il § 2° dell'articolo 2 della legge dovesse intendersi ristretto agli esteri, od estensibile agli esteri ed ai nazionali.

Pur troppo nella discussione parve che il concetto non fosse sufficientemente chiaro. Veramente secondo le regole di dettato di legge, quando v'è nella prima parte di un articolo una disposizione precisa od eccezionale, si deve credere che la parte successiva venga anche ristretta agli stessi termini. E qui il dubbio ci starebbe sicuramente e si potrebbe ragionevolissimamente credere che la seconda parte di quell'articolo fosse unicamente concepita riguardo alle società estere. Se dopo spiegata un'opinione più generale, si venisse a dire che si dovesse anche intendere con quel paragrafo applicabile la disposizione della legge a tutte le società così estere come nazionali, il signor presidente del Consiglio ci ha detto che egli non credeva che i tribunali esiterebbero nell'adottare cotale interpretazione, in quanto che il Ministero si era spiegato in questo senso e la discussione seguita nel Parlamento aveva condotto ad eguale conclusione.

Io non voglio contraddire a questi principii, ma mi pare per altro che ciò sia pericoloso nella sua applicazione; io vorrei che quando facciamo leggi le facessimo chiare; possiamo traviare dalla chiarezza per quella facilità di errare che è comune agli uomini; ma quando il legislatore vede che vi è una disposizione di legge, la quale solamente per il dettato dà luogo a ragionevole dubbio, deve togliere quel dubbio, e non deve lasciare che supplisca l'interpretazione.

Io raccomando a tutti quelli che si sono occupati di questa parte difficile di dettare leggi di avvertire che quando una legge che è in parte ambigua, e riconosciuta già fin da quando si sanziona come ambigua, l'aspettare poi che col progresso del tempo si ricorra all'interpretazione data nelle discussioni del Parlamento, sarebbe forse un lasciare anche una facilità di arbitrio, perchè la discussione del Parlamento non procede con parità di massime nell'uno e nell'altro braccio, la discussione del Parlamento ha diverse fasi, e lo vediamo anche nella specie attuale in cui l'ufficio centrale, dopo avere aderito agli emendamenti che si erano proposti, ora si ricrede e ci ripropone il testo variamente emendato.

Dunque io proporrei al Senato, se non è possibile di fare altro, di distinguere l'articolo; distinto l'articolo, cesserà il dubbio, perchè allora si applicherà indistintamente la disposizione agli esteri ed ai nazionali, e questo ci servirà anche sempre di norma a fare le leggi chiare, ed a lasciare il meno possibile di spazio all'interpretazione.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola perchè sento la necessità di rientrare alquanto nell'interpretazione dell'articolo. . . .

SCLOPIS. Mi dichiarai soddisfatto. Il signor ministro delle finanze ed il signor senatore Alfieri mi hanno date spiegazioni tali, che non mi lasciano credere che possa correre pericolo in questa parte. Non mi rimane altro che dimandare che si chiarisca quell'articolo 2° nella sua applicazione, e che si fissi definitivamente in un modo patente se il paragrafo si applichi agli esteri unicamente, oppure indistintamente agli esteri ed ai nazionali.

PRESIDENTE. Il desiderio del senatore Sclopis sarebbe che dell'alinea dell'articolo 2° si formi un articolo distinto.

DE MARGHERITA, relatore. Se si cambia in qualche maniera la legge, essa certamente non può più aver effetto: si tratta di vedere se questo cambiamento sia così essenziale

che nelle circostanze attuali si debba introdurre anche col pericolo che la legge, la quale porta un sollievo alle finanze, la cui strettezza è riconosciuta da tutti, non produca i suoi effetti.

Ora se vi è un difetto grave, se vi è necessità di rimandare la legge, allora non c'è ragione la quale possa militare in senso contrario; ma se questi motivi non sono tali, allora tanto vale mantenerla qual è.

Io persisto a dire che quand'anche si volesse dare all'inciso dell'articolo secondo un'interpretazione ristretta alle società estere, tuttavia non vi sarebbe bisogno di toccare il testo della legge, per indurlo che non solamente gli esteri, ma anche i nazionali siano o possano essere, almeno per legge assoluta, dal Governo, mentre ne approva l'istituzione e i loro statuti, assoggettate con un articolo inserito negli statuti medesimi ad una disposizione la quale porti la necessità di impiegare in fondi pubblici (e allora necessariamente sarà in fondi pubblici dello Stato) le somme ricevute dagli assicurati.

Quando la legge dice: « Le società anonime, si mutue che non, e quelle in accomandita per azioni al portatore, dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, » si dà in modo sufficiente al Governo la facoltà d'imporre fra questi statuti quell'articolo portante la necessità dell'impiego in fondi pubblici delle somme pagate dagli assicurati.

Dunque quando negli statuti delle società estere s'inserisca anche quest'articolo, e non vengano approvati i loro statuti se esso non vi esiste, esse si troveranno in pari condizioni delle società nazionali. Per queste il Governo ha maggiori facoltà; non ha bisogno di una legge, basta la necessità dell'autorizzazione, basta la necessità dell'approvazione degli statuti, perchè, se egli lo crede opportuno, possa inserire nei loro statuti l'obbligo dell'impiego in fondi pubblici; dunque non si può dire: voi nazionali andate esenti dall'obbligo d'impiegare in fondi pubblici dello Stato le somme che ricavate; ma bensì: voi sarete quasi sempre, a meno che le circostanze persuadessero il contrario, obbligati a convertire in fondi pubblici le somme che ricevete dagli assicurati.

Dunque, quando quello che il Governo può fare, solo che il voglia, per rispetto alle società nazionali nell'approvazione dei loro statuti, si farà per le società estere; quando, dico, agli esteri sarà imposto quest'obbligo, vale a dire che la società che ha fondi esteri, e fondi nazionali; la società che è obbligata ad impiegare in fondi pubblici, dovrà fare l'impiego piuttosto in fondi dello Stato, che in fondi esteri, mi pare che non si faccia nessun torto alle società estere coll'obbligarle a ciò cui saranno sempre obbligate le società nazionali.

Non è dunque, in senso mio e dell'ufficio centrale, necessaria alcuna mutazione alla legge per produrre quell'assoluto pareggiamento delle società nazionali colle estere, che tutti i principii di diritto pubblico esigono.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A tranquillare maggiormente l'animo del Senato farò osservare che il dubbio non potrà mai essere oggetto d'interpretazione per parte dei magistrati, poichè non vi è l'interesse dei terzi mescolato.

Si tratta di sapere, ove quel paragrafo dell'articolo 2 sia votato, se esso si riferisce soltanto a quelle autorizzazioni che il Governo dovrà dare. Secondo quest'articolo, il Governo non potrà dare autorizzazione, anche ad una società nazionale, se non coll'obbligo dell'impiego in fondi pubblici dello Stato.

Io credo che, quand'anche non vi fosse questa prescrizione, non cadrà mai nella mente di nessun ministro di autorizzare

la creazione di una tontina nazionale con facoltà d'impiegare i fondi all'estero.

Io rispetto l'opinione di coloro che hanno propugnato la causa delle società estere, e che hanno chiesto per queste società la facoltà dell'impiego in fondi esteri; non divido quest'opinione, ma non nego che essa fu avvalorata da gravi argomenti, pure non mi pare nemmeno concepibile che una società si costituisca nel paese per fondare una tontina colla facoltà d'impiegare in fondi pubblici esteri. È dunque un pericolo immaginario; e per un caso meramente immaginario volete voi rimandare di sei mesi questa legge? Volete prolungare il privilegio che non chiamerò iniquo, come si espresse il senatore Giulio, ma chiamerò scandaloso, delle società estere, le quali operano presso di noi senza essere sottoposte alle cautele che la legge attuale impone alle società nazionali, senza essere sottoposte ai balzelli che gravitano sulle società nazionali?

Nello stato attuale le società estere godono di un vero privilegio, di una condizione eccezionale che deve cessare perchè è uno scandalo; quindi se coloro i quali credono esservi motivo di mutare la sostanza della legge (ed io rispetto le loro convinzioni) perchè tutti questi articoli sono, a loro avviso, viziati; io dico, allora è meglio rigettare la legge, che ammettere il vizio. Ma per provvedere solo ad un pericolo che io tengo affatto per immaginario, perchè abbiamo visto persone gravissime portare diversa sentenza sull'interpretazione a darsi al paragrafo dell'articolo secondo; mi parrebbe in verità inopportuno di rimandare una legge che ci ha già dato occasione di così lunghe discussioni.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Io desidero solo di spiegare una parola di cui nella rapidità del discorso mi sono servito. Prego il ministro di credere che col dire *iniquo* ho voluto dire *non equo*. E poichè sono sulle sottigliezze grammaticali mi si permetterà di sollevarne un'altra che per verità ha poca importanza, ma rende anche poco chiaro il significato di questo stesso secondo paragrafo sul quale abbiamo sì lungamente ragionato. Ivi è detto che le associazioni mutue sulla vita dell'uomo ossia tontine che nei loro statuti avessero l'obbligo di impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato, intestati ed annotati, tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato, e si soggiunge: « ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Questo a prima giunta fa credere che l'obbligo, che si è voluto imporre non è diretto che contro le società preesistenti nello Stato, e non si applicherà a quelle che nell'avvenire domanderanno l'autorizzazione. Infatti, dopo aver stabilito una regola, si dice: questa regola si applicherà unicamente « alle operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Io credo che in realtà siasi voluto dire: quanto alle società preesistenti nello Stato, la regola non si applicherà che alle operazioni in avvenire; ma siccome una tale interpretazione incontrerebbe la difficoltà, che non era necessaria di farla, perchè la legge sicuramente non provvede che per le operazioni in avvenire, e non mai per le passate, si potrà sempre supporre che non sia questo il significato della legge, poichè in tal caso non vi era necessità di esprimerlo; resterà dunque l'altro: la legge che facciamo si applicherà unicamente alle società preesistenti, e non alle società, che in avvenire domanderanno di essere autorizzate nello Stato.

DE CARDENAS. All'aprirsi di questa discussione l'onorevole senatore Sauli faceva varie interrogazioni, alle quali non si è risposto, a mio credere, per intero.

Una di queste era una specie di appunto che si faceva all'ufficio centrale, di aver cambiato di parere coll'esporsi in questa seconda volta un sentimento diverso da quello già anteriormente emesso.

Io mi permetto di osservare che la proposizione, benché fatta in diverse parole, nella massima è la stessa. La proposizione allora fatta dalla pluralità, e non dall'unanimità dell'ufficio centrale, venne in oggi emessa del pari dalla pluralità, e non dall'unanimità; questa però non è che una semplice spiegazione.

Dimandava poi l'onorevole senatore Sauli, se con la prescrizione dell'alinea dell'articolo secondo non ne venissero conseguenze nocive alla società ed agli stessi associati.

A questo riguardo io non posso negare che a mio parere è sempre nociva a quello che vuole in una società impiegare i suoi fondi la prescrizione di doverli impiegare più in una maniera che in un'altra.

Così io trovo pure che questa disposizione tende affatto a screditare il credito pubblico, e non gli dà certo troppa fiducia; perchè non può negarsi che ogni volta che si vogliono vincolare con qualche legge le contrattazioni, si reca sempre un danno al commercio.

Questa legge per ciò che obbliga di impiegare i fondi nel credito pubblico, la credo contraria allo spirito vero del commercio.

Questo io lo dico tanto per far vedere che non tutto l'ufficio centrale è stato dello stesso avviso sopra questo punto.

PRESIDENTE. Debbo proporre la chiusura della discussione generale, la quale essendosi esclusivamente aggirata sull'alinea dell'articolo secondo, dispenserà il Senato dal riprenderla lorchando si venga a particolareggiata discussione sull'articolo medesimo.

Chi vuole chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Le società anonime sì mutue che no e quelle in accomandita per azioni al portatore dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le società mutue costituite all'estero, ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato, se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell'antececedente articolo.

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia tontine, che nei loro statuti avessero l'obbligo di impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato, intestati ed annotati, tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato; ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Metto separatamente ai voti le due parti che costituiscono quest'articolo.

Chi approva il primo paragrafo dell'articolo 2, sul quale non si fece discussione, sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'alinea sul quale si aggirò la discussione.

DI MONTEZEMOLO. Vi era una proposta del signor senatore Giulio.

PRESIDENTE. (Al senatore Giulio) Insiste nella sua proposta?

GIULIO. Dirò unicamente che se questa aggiunta del non esclude assolutamente tutte le società, cioè se non può assolutamente esistere veruna società di tontine, la quale non abbia nei suoi statuti l'obbligo di impiegare i suoi capitali in fondi pubblici, è inutile allora il dire nell'articolo *le società che non avessero l'obbligo di* ecc. Avendo visto che l'articolo lasciava il dubbio che vi esistessero delle società che non avessero quest'obbligo, e credendo che la precauzione fosse molto più necessaria quando si trattasse di tali società, io aveva proposto quest'emendamento, sul quale però non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'alinea dell'articolo 2.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

« Art. 3. Presso le società d'assicurazione mutua sulla vita, ossia tontine, sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le società straniera che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

« Il Governo potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le assicurazioni d'ogni genere seguite nello Stato, siano esse fatte da singoli individui o da società di qualunque specie, sì nazionali che estere, andranno soggette alle tasse seguenti:

« 1° Di 1 lira per 1000 sulla somma assicurata per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti su fiumi o laghi o per terra;

« 2° Di 25 centesimi per ogni centinaio di lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (tontine);

« 3° Di 5 centesimi per ogni 1000 lire di somma assicurata, da pagarsi annualmente per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali;

« 4° Di centesimi 10 per ogni 1000 lire di somma assicurata, da pagarsi pure annualmente per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata, quand'anche la polizza d'assicurazione esprima una durata minore d'un anno. »

(È approvato.)

« Art. 7. I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione sì nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto la tassa di 50 centesimi per ogni centinaio di lire sul capitale.

« Resta con ciò derogato a favore delle compagnie di assicurazione al numero 2 dell'articolo 1412, e ad ogni altra contraria disposizione del Codice civile.

« Le sopradette polizze private non avranno però valore fra le parti, nè data certa rimpetto ai terzi, se non saranno

entro lo spazio di 3 giorni registrate presso la pubblica amministrazione dal Governo incaricata della riscossione della tassa. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come da particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di 3 giorni dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dalle indicazioni de' nomi del bastimento e del capitano quelle sicurtà che fossero state stipulate colla clausola *in quovis*.

« I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempiuta la registrazione anzidetta saranno nulli.

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo produrrà rispetto ai terzi gli stessi effetti attribuiti all'insinuazione delle private scritture dall'articolo 1436 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per ogni altra specie di assicurazione nulla è innovato intorno alla forma dei contratti.

« Per riguardo a queste assicurazioni dovrà presentarsi all'agente fiscale una stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farsene il contemporaneo pagamento. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento della tassa sovra stabilita. »

(È approvato.)

« Art. 11. Tutte le compagnie e società, così nazionali come estere, che faranno operazioni del genere contemplato negli articoli 5° e 7° della presente legge, dovranno tenere un repertorio, nel quale registreranno in avvenire per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento od altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e parafato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio, o di quello di prima cognizione che ne farà le voci, in conformità di quanto è prescritto dal Codice di commercio per i libri de' negozianti. Al termine d'ogni trimestre i direttori ed amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'ufficiale del Governo che ne verrà incaricato il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli individui che fanno atti di assicurazione, se commercianti, soggiaceranno egualmente alla divisata obbligazione di formare e presentare il repertorio di tali atti nel precedente articolo imposto alle compagnie: se non negozianti, dovranno fra giorni 30 dalla data di ciascun atto farne la consegna all'agente fiscale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Tutti i sensali, mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private colle compagnie saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, che presenteranno all'ufficio a ciò destinato dai regolamenti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 9°.

(È approvato.)

« Art. 14. Ad eccezione delle Banche mentovate all'articolo 5° della legge del 22 giugno 1850, per le quali è mantenuto in vigore il disposto di quella legge, e delle compagnie di

assicurazioni, le cui operazioni già vennero nell'antecedente capo tassate, tutte indistintamente le altre società anonime ed in commandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire sul loro capitale effettivo.

« Se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi, sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di società.

« Il pagamento di tale tassa verrà fatto a trimestri maturati. »

(È approvato.)

« Art. 15. La tassa imposta col precedente articolo non sarà pagata dalle società straniere che sulla quota del loro capitale complessivo destinata alle loro operazioni nello Stato.

« Il Governo, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetta alla tassa. »

(È approvato.)

« Art. 16. L'obbligo di pagare le tasse dalla presente legge stabilite principierà a datare dal giorno della sua pubblicazione. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per le tasse stabilite in ragione di centinaio o di migliaio, s'intenderà compito il migliaio ed il centinaio incominciato in ciascuno dei titoli d'assicurazione di cui al numero 1° dell'articolo 5°, e dei contratti vitalizi di cui all'articolo 7°.

« Quanto alle altre assicurazioni contemplate nell'articolo 9°, s'intenderà compito il centinaio od il migliaio incominciato nel computo complessivo delle somme descritte nello stato trimestrale ivi prescritto. »

(È approvato.)

« Art. 18. Potranno le società contemplate nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi venga sottoposto al bollo straordinario di centesimi 40, qualunque sia la causa e l'ammontare della somma indicata nei titoli suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 19. È autorizzata l'apposizione del bollo straordinario ad ogni sorta di carta di dimensione, anche stampata, per servire alla formazione dei titoli indicati nell'articolo precedente, mediante il pagamento regolato alla dimensione di detta carta, in ragione delle qualità accennate nella tabella annessa alla legge del 22 giugno 1850. »

(È approvato.)

« Art. 20. L'apposizione del bollo straordinario ai registri ed altre carte, di cui è cenno negli articoli precedenti, dovrà seguire prima che siano scritturati e spediti. Se gli atti siano fatti ed i registri tenuti in paese estero, potranno sottoporsi al bollo anche dopo la loro scritturazione, purchè l'apposizione del bollo venga fatta prima che siasene fatto uso nello Stato, o siavisi proceduto a qualunque atto ed operazione che li riguardi, sotto le pene pecuniarie stabilite dal regio editto del 5 marzo 1836. »

(È approvato.)

« Art. 21. Le società straniere, che contravvenissero al disposto dall'articolo 4° della presente legge, incorreranno in una multa non minore di lire 100 per ogni atto nella stessa legge contemplato.

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse.

« Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio, potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società. »

(È approvato.)

« Art. 22. Il difetto di pagamento della tassa d'assicurazione imposta ai numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 5° della presente legge, sarà punito colla pena del decuplo della tassa non pagata. »

(È approvato.)

« Art. 23. Ogni omissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli 8°, 9°, 11°, 12° e 13°, di contratti per i quali non si sia pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire 100 per ciascun atto ommesso. »

(È approvato.)

« Art. 24. In ordine alla prescrizione delle pene stabilite nella presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 63 del regio editto in data 5 marzo 1836. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalla legge del 23 giugno 1850, andranno esenti da quelle portate dall'articolo 14 della presente legge, durante il termine apparente dalle quittanze loro rilasciate. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le polizze di assicurazioni attualmente in corso, che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dalla promulgazione della presente legge, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo 9°, fra 3 mesi dalla promulgazione anzidetta, e saranno dal 1° di ottobre venturo sottoposte alle rispettive tasse, in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.

« Sottostanno ad eguale obbligazione gli individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non negozianti ne faranno la consegna prescritta all'articolo 10° parimente fra 3 mesi a partire dalla pubblicazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto dal presente articolo saranno punite in conformità dell'articolo 23. »

(È approvato.)

« Art. 27. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza. »

(È approvato.)

« Art. 28. Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819, riguardanti la tassa sulle assicurazioni marittime, nulla intanto innovato circa la destinazione di tale tassa.

« È pur derogato al disposto della legge del 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alla tassa stabilita dalla presente legge. »

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A nome del mio collega, il ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati per provvedere all'escavazione dei porti dello Stato. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1781.)

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati, portanti l'uno la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione di Vercelli per spese di pubblica istruzione; l'altro per autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova di contrarre un mutuo e di eccedere il limite delle sue imposte fino al bilancio 1861. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1902, 1900.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti.

Prima di procedere all'appello nominale, ho l'onore d'invitare il Senato per la tornata di domani alle ore due per discutere la legge, che già era stata portata all'ordine del giorno per quest'oggi, e quelle altre di cui si è depositato il rapporto.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti	61
Voti favorevoli	46
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.